

Documento di consultazione n. 6/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Osservazioni generali	<p>Lo schema di regolamento non contiene alcuna indicazione circa il DIP delle forme pensionistiche complementari, le quali sono soggette all'obbligo di redazione di apposita Nota Informativa disciplinata dalla Deliberazione Covip del 25 maggio 2016, la quale si articola in un documento sintetico denominato "Informazioni chiave per l'aderente", oggetto di obbligatoria consegna ai potenziali aderenti, e in un documento più ampio e analitico, consegnabile su richiesta.</p> <p>In ragione di ciò, si ritiene necessario chiarire che il DIP dei prodotti vita non si applica alle forme pensionistiche complementari.</p>

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
2, 35		<p>Tenuto conto che nella definizione di “distributore” è inclusa anche l’impresa di assicurazione (cfr. “qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione”), e alla luce di quanto previsto dagli artt. 119-bis (“i distributori di prodotti assicurativi”) e 121-quinquies (“le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi”) si chiede di chiarire se, in un modello banca-assurance, ove non sia effettuata vendita diretta dei prodotti assicurativi (né di rischio puro né di investimento assicurativo) da parte delle le imprese di assicurazione, le stesse imprese:</p> <p>a) siano o meno tenute a prevedere una policy di gestione di conflitti di interesse e, in caso di risposta positiva;</p> <p>b) detta policy debba disciplinare i soli prodotti di investimento assicurativi o anche quelli di protezione pura.</p>
10, 27, 49		<p>Il primo comma dell’articolo 49 stabilisce l’entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento al 1° gennaio 2019.</p> <p>In un’ottica di sinergia per le compagnie che realizzano sia prodotti vita che danni e, al fine di evitare di ingenerare confusione per i clienti, che nel caso di prodotti PPI dovrebbero ricevere al 1 ottobre il DIP Danni ma non il DIP Vita (in vigore dal 1 gennaio 2019) e garantire nello stesso tempo una completo ed adeguato set informativo sui prodotti, soprattutto se “multirischi” (componente danni + vita), si richiede di posticipare anche l’obbligo di consegna del DIP Danni al 1 gennaio 2019.</p>
19	3	<p>E’ previsto che in caso di trasformazione del contratto sia consegnato al cliente l’informativa standardizzata e il set informativo riferibile alle nuove garanzie ed informazioni, entro 30 giorni prima del riscatto o della sottoscrizione del nuovo contratto. Al riguardo, pur condividendo la necessità che il cliente debba avere un tempo congruo per poter verificare le condizioni del contratto prima della sottoscrizione, il periodo di “almeno” 30 giorni risulta eccessivo. Si chiede pertanto una riduzione della tempistica.</p>
33	1	<p>In relazione all’obbligo di redigere i contratti assicurativi utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in linea con i principi contenuti nella Lettera al mercato del 14 marzo 2018, si evidenzia che la previsione di realizzare un unico documento precontrattuale (DIP e DIP aggiuntivo) per i prodotti multirischio non pare poter garantire la chiarezza richiesta a tutela dell’assicurato. Si chiede pertanto di rivalutarne la ratio.</p>

34	<i>1</i>	Si chiede conferma se, nel caso di realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti (es. prodotto "multirischi" composto da coperture realizzate da diverse imprese di assicurazione), l'accordo previsto al punto b) debba essere sottoscritto solo tra produttori, senza alcun coinvolgimento dell'intermediario che effettua la distribuzione del prodotto assicurativo.
ALLEGATO 1		<p>In relazione all'ultima rubrica del modello esemplificativo che titola "Sono previsti riscatti o riduzioni", si chiede un chiarimento in merito a cosa si intenda per riscatto, posto che il DIP riguarda polizze di protezione per le quali tale riscatto non è esercitabile. Al riguardo, si chiede conferma che il campo possa essere lasciato vuoto esplicitando che per la polizza in questione non vi sono possibilità di riscatto.</p> <p>Inoltre, si chiede un chiarimento in merito al contenuto delle indicazioni, riportate nella medesima rubrica, circa la possibilità che i valori di riscatto/riduzione siano inferiori ai premi versati, sempre partendo dal presupposto che, trattandosi di polizza di protezione, sarebbe priva di valore di riscatto.</p>